



*Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche*

**Raccomandazione n. 01/2001**

**Disposizioni in materia di articolazione territoriale della tariffa**

Approvata con delibera n.5 del 10/1/2001

## **Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche**

Nella riunione del 10 gennaio 2001,

Premesso che la legge 5 gennaio 1994, n.36 (di seguito legge n. 36/94), all'articolo 21, comma 1, assegna al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche il compito di garantire l'osservanza dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità del servizio nonché di garantire la regolare determinazione e il regolare adeguamento delle tariffe e la tutela degli interessi degli utenti;

Premesso che la legge n. 36/94, all'articolo 13, comma 3, come modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, prevede, tra l'altro, che la tariffa di riferimento sia "articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo";

Premesso che la legge n. 36/94, all'articolo 13, comma 4, prevede, tra l'altro, che la tariffa di riferimento costituisca la base "per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge";

Visto l'articolo 1 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996, che ha approvato il Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento (di seguito Metodo);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 4 ottobre 1974, n. 45, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 11 ottobre 1974;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 4 ottobre 1974, n. 46, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 11 ottobre 1974;

Considerato che nei piani di ambito acquisiti dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche l'applicazione della tariffa unica di Ambito Territoriale Ottimale (di seguito ATO) ha comportato ampie variazioni delle tariffe applicate dalle gestioni preesistenti, dovute in parte alla diversità morfologica e in parte alla mancata applicazione da parte dei gestori di alcune componenti della tariffa dei servizi idrici;

Considerato che eventuali incrementi delle tariffe applicate dalle gestioni preesistenti possono originare alcune forme di insostenibilità finanziaria, da parte di alcune categorie di utenti localizzati in determinate aree dell'ATO;

Considerato che il Metodo introduce una relazione tra gli incrementi tariffari e il miglioramento della qualità del servizio erogato all'utenza, collegando le variazioni della tariffa reale media alla realizzazione di investimenti da parte del gestore del servizio idrico integrato;

Ritenuta l'opportunità di applicare, almeno in via transitoria, meccanismi di articolazione territoriale della tariffa al fine di contenere gli incrementi tariffari per l'utenza domestica e di facilitare la realizzazione della riforma introdotta con la legge n. 36/94;

Ritenuta l'opportunità di conseguire al più presto l'applicazione di una tariffa unica di ATO, articolata secondo quanto stabilito nel piano di ambito, al fine di consentire agli utenti di associare le eventuali variazioni tariffarie ai miglioramenti qualitativi del servizio;

### **Approva la seguente**

#### **RACCOMANDAZIONE n. 1/2001**

*Articolazione territoriale transitoria della tariffa*

## Articolo 1

### Definizioni

1. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

- a) il Comitato è il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- b) il Metodo è il Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;
- c) l'Ambito, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 4, comma 1, del Metodo, è l'organo titolare della funzione di approvare il piano finanziario e il modello gestionale di cui all'articolo 11, comma 3, della legge citata;
- d) il bacino tariffario è l'area nella quale un gestore preesistente applica una tariffa unica, intesa come l'applicazione di una singola articolazione tariffaria a ciascuna fascia di utenza;
- e) il livello medio di consumo domestico è definito nel modo seguente

$$CON_n = \frac{VFUD_n}{NUD_n}$$

dove:

$CON_n$  è il livello medio di consumo domestico espresso in metri cubi e riferito all'anno  $n$  di applicazione del Metodo,

$VFUD_n$  è il volume fatturato all'utenza domestica, espresso in metri cubi, riportato nel piano in corrispondenza dell'anno  $n$  di applicazione del Metodo,

$NUD_n$  è il numero di utenti domestici dell'Ambito Territoriale Ottimale, previsti nel piano in corrispondenza dell'anno  $n$ , e risulta dalla somma del numero di utenti del servizio idrico integrato e del numero di utenti del solo servizio di acquedotto;

- f) il livello di consumo rappresentativo è quello maggiore tra il livello medio di consumo domestico ( $CON_n$ ) e il doppio del livello massimo di consumo domestico al quale si applica la tariffa agevolata nell'articolazione tariffaria approvata dall'Ambito;
- g) la tariffa unitaria media (L/mc) è la tariffa unitaria media dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nel caso di utenza domestica del servizio idrico integrato, mentre corrisponde alla tariffa unitaria media del servizio di acquedotto nel caso di utenza domestica del solo servizio di acquedotto;
- h) l'indice di copertura è definito nel modo seguente

$$I = \frac{PB_0^1}{P_1^1} \times 100$$

dove:

$I$  è l'indice di copertura riferito ad un determinato bacino tariffario,

$PB_0^1$  è la tariffa unitaria media (L/mc) corrisposta da un utente domestico in base all'articolazione tariffaria vigente nell'anno precedente a quello

dell'applicazione del Metodo (pedice 0), in un determinato bacino tariffario, in corrispondenza del livello di consumo rappresentativo del primo anno (apice 1)

$P_1^1$  è la tariffa unitaria media (L/mc) stabilita nel piano riguardo al primo anno di applicazione del Metodo (pedice 1), riferita alla fascia di utenza domestica e calcolata in corrispondenza al livello di consumo rappresentativo del primo anno (apice 1);

i) lo scostamento è definito nel modo seguente:

$$S_n = P_n^n - PB_0^n$$

dove:

$S_n$  è lo scostamento corrispondente all'anno  $n$  e riferito ad un determinato bacino tariffario,

$P_n^n$  è la tariffa unitaria media stabilita nel piano e corrispondente all'anno  $n$  di applicazione del Metodo (pedice  $n$ ), riferita alla fascia di utenza domestica e calcolata in corrispondenza al livello di consumo rappresentativo dell'anno  $n$  (apice  $n$ ),

$PB_0^n$  è la tariffa unitaria media (L/mc) corrisposta da un utente domestico in base all'articolazione tariffaria vigente nell'anno precedente a quello dell'applicazione del Metodo (pedice 0), in un determinato bacino tariffario, in corrispondenza del livello di consumo rappresentativo dell'anno  $n$  (apice  $n$ );

## Articolo 2

### *Modalità e durata*

1. L'articolazione territoriale transitoria della tariffa avviene per bacini tariffari, in termini compatibili con il conseguimento, da parte del gestore del servizio idrico integrato, dei ricavi previsti nel piano.
2. Se l'indice di copertura ( $I$ ) calcolato in un determinato bacino tariffario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), è superiore al 40%, l'articolazione territoriale transitoria della tariffa si conclude entro il terzo anno di applicazione del Metodo, corrispondente alla prima revisione tariffaria. Se tale indice di copertura è inferiore al 40%, l'articolazione territoriale transitoria della tariffa si conclude entro il sesto anno di applicazione del Metodo, corrispondente alla seconda revisione tariffaria.
3. In ogni caso, a partire dal settimo anno di applicazione del Metodo, in riferimento a ciascuna fascia di utenza, si applica la tariffa unica di Ambito.

## Articolo 3

### *Limiti agli incrementi delle tariffe*

1. Nel primo anno di applicazione del Metodo, se l'indice di copertura ( $I$ ) calcolato in un determinato bacino tariffario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), è superiore al 100%, la tariffa unitaria media, applicata alla fascia di utenza domestica dal gestore preesistente nel bacino tariffario ( $PB_0^1$ ), corrispondente al livello di consumo rappresentativo, non può subire incrementi superiori al tasso di inflazione programmato.

2. Nel primo anno di applicazione del Metodo, se l'indice di copertura calcolato in un determinato bacino tariffario ( $I$ ) è inferiore al 100% e superiore all'80%, l'aumento della tariffa unitaria media, applicata alla fascia di utenza domestica dal gestore preesistente nel bacino tariffario ( $PB_0^1$ ), corrispondente al livello di consumo rappresentativo, non può essere superiore allo scostamento definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), calcolato in riferimento al primo anno di applicazione del Metodo ( $S_1$ ).
3. Nel primo anno di applicazione del Metodo, se l'indice di copertura calcolato in un determinato bacino tariffario ( $I$ ) è inferiore all'80% e superiore al 40%, l'aumento della tariffa unitaria media, applicata alla fascia di utenza domestica dal gestore preesistente nel bacino tariffario ( $PB_0^1$ ), corrispondente al livello di consumo rappresentativo, non può essere superiore al 20% dello scostamento definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), calcolato in riferimento al terzo anno di applicazione del Metodo ( $S_3$ ).
4. Nel primo anno di applicazione del Metodo, se l'indice di copertura calcolato in un determinato bacino tariffario ( $I$ ) è inferiore al 40%, l'aumento della tariffa unitaria media, applicata alla fascia di utenza domestica dal gestore preesistente nel bacino tariffario ( $PB_0^1$ ), corrispondente al livello di consumo rappresentativo, non può essere superiore al 5% dello scostamento definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), calcolato in riferimento al sesto anno di applicazione del Metodo ( $S_6$ ).

## **Articolo 4**

### *Controlli*

1. L'Ambito approva le articolazioni tariffarie che permettono al gestore del servizio idrico integrato di raggiungere contemporaneamente gli obiettivi stabiliti nel piano e quelli propri dell'articolazione territoriale transitoria della tariffa.
2. I dati utilizzati per i calcoli relativi all'articolazione territoriale transitoria della tariffa e le articolazioni tariffarie approvate dagli Ambiti sono inseriti nel piano e trasmessi al Comitato.